

CONCILIAZIONE MONOCRATICA

La conciliazione monocratica è un istituto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124, che consiste nella possibilità di transigere, in sede amministrativa, su questioni di natura retributiva e contributiva, inerenti al rapporto di lavoro.

Per avviare la conciliazione monocratica:

- è necessario che l'oggetto riguardi i diritti patrimoniali del lavoratore, sia contrattuali che legali;
- il tentativo di conciliazione deve basarsi esclusivamente sulle varie tipologie di rapporto di lavoro (subordinato, parasubordinato, autonomo).

Il tentativo monocratico nasce:

- da una denuncia (richiesta di intervento) presentata dal lavoratore o da un avvocato o da un'associazione sindacale, cui abbia conferito mandato (c.d. conciliazione preventiva);
- da parte di un ispettore del lavoro che, durante l'accesso ispettivo in azienda, può rilevare la presenza di possibili soluzioni conciliative delle questioni emerse (c.d. conciliazione contestuale).

Il procedimento conciliativo ha:

- ha carattere di volontarietà - il lavoratore, al momento della denuncia, autorizza l'avvio della procedura conciliativa;
- ha carattere di discrezionalità - la procedura conciliativa è subordinata al benessere del dirigente della DTL.

Non si può procedere alla conciliazione monocratica:

- con contratti di lavoro certificati;
- con rapporti di pubblico impiego;
- con violazioni di natura penale;
- con accertamenti da parte di altri organi di vigilanza;
- con irregolarità per più lavoratori.

Tale tentativo di conciliazione viene eseguito da un funzionario (amm.vo o ispettivo) della Direzione Territoriale del lavoro. Le parti possono farsi assistere o possono delegare altri soggetti, ai quali abbiano conferito mandato, alla definizione della vertenza.

La competenza territoriale è quella relativa al luogo in cui si è svolto il rapporto di lavoro e dove l'intervento degli organi di vigilanza può essere finalizzato al recupero contributivo. L'accordo che scaturisce dal tentativo monocratico, rappresenta la volontà, comune e consensuale, del datore di lavoro e del lavoratore, in merito alla natura, alla durata, alle caratteristiche e modalità di svolgimento del rapporto di lavoro intercorso tra gli stessi.

Per la definizione della pratica, il funzionario conciliatore non è soggetto a limitazioni temporali, ma può, se risulta necessario, prevedere anche più riunioni, per meglio definire l'eventuale accordo conciliativo, per meglio ponderare le richieste della controparte.

Referente:

dr.ssa Angela Taddeo

tel. 081.5508367

e-mail: ataddeo@lavoro.gov.it

Personale assegnato (Segreteria Generale SIL):

- sig.ra Rosanna Loffredo

tel. 081.5508371

e-mail: rloffredo@lavoro.gov.it

- sig.ra Eva Rescigno

tel. 081.5508200

e-mail: erescigno@lavoro.gov.it

- sig.ra Elvira Franco

tel. 081.5508498

e-mail: efranco@lavoro.gov.it

- sig. Nicola Turno

tel. 081.5508337

e-mail: nturno@lavoro.gov.it

Funzionari amministrativi incaricati per le attività conciliative:

- dr. Italo Cerullo

tel. 081.5508215

e-mail: icerullo@lavoro.gov.it;

- dr.ssa Giuseppina De Luca

tel. 081.5508218

e-mail: gdeluca@lavoro.gov.it;

- dr.ssa Giovanna De Sapia

tel. 081.5508459

e-mail: gdesapia@lavoro.gov.it

- dr.ssa Palmira D'Onofrio

tel. 081.5508216

e-mail: pdonofrio@lavoro.gov.it

- dr.ssa Amina Laganara

tel. 081.5508497

e-mail: alaganara@lavoro.gov.it

- dr.ssa Patrizia Matrecano

tel. 081.5508250

e-mail: pmatrecano@lavoro.gov.it

- dr.ssa Angela Taddeo

tel. 081.5508367

e-mail: ataddeo@lavoro.gov.it